

che di rapine, e di delitti, insieme star non potrebbero senza qualche sorta di giustizia (1). Di fatti se non ci potessimo fidare delle promesse altrui, sempre in una continua diffidenza gli uni degli altri saremmo, che non ci permetterebbe giammai di sperare l'altrui assistenza, e soccorso, incerti sempre delle loro disposizioni, dei lor sentimenti. In una tale apprensione dell'altrui contegno, niuno vedrebbe a praticare offizj di forte, nè procurare d'unirsi in amicizia con chi che sia; anzi succedendo sempre di cotali mancamenti di fede, e di parola, che invendicati lasciar non soglionfi, continuamente in dissensioni, in contese, ed in guerre pericolose, e fatali l'umano genere sarebbe immerso, e sepolto (2).

E' adunque una delle massime più inviolabili del naturale diritto, dalla osservanza della quale dipende tutto l'ordine, e il condimento dell'umana vita; che ciascuno deve inviolabilmente mantenere la parola data (a), cioè a dire, che effettuar deve quello, a cui si è obbligato con qualche promessa, o convenzione (3), di qualunque religione, e condizione sia colui, col quale una tale obbligazione (4) ha contratta (5).

(a) Vedi Dion. Alicarn. l. 11. c. 75. rispetto alla Fede, che Numa pose nel numero degli Dei.

§. III.

(1) *Cujus (justitie) tanta vis est, ut nec illi quidem, qui maleficio, ac scelere paescuntur, possint stare sine ulla particula justitie.* Cic. de Offic. Lib. II. Cap. XI.

(2) Poichè se l'uno dei contraenti ha di già effettuato ciò, a cui si era obbligato; e che l'altro per la sua parte non faccia quanto aveva promesso, il bene o la pena del primo è intieramente perduta per lui. Che se nulla è stato ancora eseguito, è cosa spiacevole il vedere i suoi progetti sconcertati, e i suoi affari in pessimo stato per l'infedeltà d'una persona, a cui fidato si era; poichè senza ciò si sarebbero potute prendere altre misure. Oltre di che vi ha sempre della pena a dover digerire l'inganno altrui, per averlo creduto onesto uomo.

(3) L'Autore prende indistintamente il termine di promessa, e di convenzione; mentre tanto nelle prime, come nelle seconde vi vuole una accettazione, che unisca le volontà delle due parti, quantunque non v'abbia stipulazione reciproca della parte di quegli, a cui qualche cosa si promette. Anche il Tommasio instit. jur. prud. Div. ubi supra §. 4. prende la parola di *Pactum* tanto in significato di promessa, come di convenzione. *Pactum est duorum in idem placitum de dando aliquo, vel faciendo consensus. Estque vel gratuitum, cum unus dumtaxat se obstringit; vel mutuum, cum*

uterque. Causa proxima constituendi pactum est consensus, isque mutuum, etiamsi pactum non sit mutuum. Vocatur autem ex parte ejus, qui se obstringit, promissio, ex parte alterius, acceptatio. Promissio est vel perfecta, vel imperfecta. Perfecta est declaratio voluntatis, quod alteri ita obligari velimus, ut ipsi liceat rem promissam tamquam debitam a me exigere. Imperfecta est declaratio voluntatis, quod alteri velim obligari ita tamen, ut ipsi non liceat debitum a me exigere; quales sunt promissiones patronorum. Cum neutra harum confundenda est nuda assertio.

(4) Era importante l'aggiugnere questa clausola, di qualunque condizione, o religione sia quello, con cui si conviene di qualche cosa, dal Puffendorf tralasciata. Li Pitagorici per avezzarsi a non mancar di parola nelle importanti cose, urgevano il loro scrupolo fino alle bagatelle, e alle più minute cose: come si può vedere nella vita di Pitagora descritta da Jamblic. Cap. XXX. §. 185. E di fatti non v'ha eccesso in tale proposito. Il Montagne ha dei bellissimi sentimenti sopra ciò, ne' suoi saggi lib. III. Cap. IX. che al certo dovrebbero far arrossire certi moderni moralisti Cattolici, i quali pare, che si facciano punto d'impegno di giustificare qualunque mananza più grave, e riprensibile in simil materia.

(5) E' questo un precetto de' discepoli di Zoroastro: con qualunque farai pat-